

Codice A1905A

D.D. 6 ottobre 2021, n. 364

**L.R 34/2004. Misura 3.1 "Contratto di insediamento" - Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte - Grandi imprese, Fondo 288. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa di attività residuali derivanti dal contratto Rep. n. 76 del 13/02/2019 - Impegno di euro 93.851,10, a titolo di oneri di gestione sul cap. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. CUP J11B21006590002.**



**ATTO DD 364/A1905A/2021**

**DEL 06/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio**

**OGGETTO:** L.R 34/2004. Misura 3.1 “Contratto di insediamento” - Sezione “Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese, Fondo 288. Approvazione schema di contratto per l’affidamento a Finpiemonte Spa di attività residuali derivanti dal contratto Rep. n. 76 del 13/02/2019 – Impegno di euro 93.851,10, a titolo di oneri di gestione sul cap. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. CUP J11B21006590002.

Premesso che

- con deliberazione della Giunta regionale n 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il “Programma 2006/2008 per le attività produttive”, prorogato al 31/12/2010 con deliberazione n. 16-10721 del 9/2/2009;
- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati “misure”);
- nell’ambito dell’Asse 3 (Internazionalizzazione) è prevista una misura, rubricata con la sigla INT 2 e denominata “Contratto di insediamento e sviluppo”, strumento di tipo negoziale finalizzato ad incentivare l’insediamento in Piemonte di nuove imprese e di nuove attività produttive;
- gli artt. 8 e 11 della L.R. 34/2004 attribuiscono alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati nonché a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati; con deliberazione n. 90-7616 del 26/11/2007 la Giunta regionale ha ottemperato con quanto disposto dai citati articoli;
- con deliberazione n. 36-2237 del 22 giugno 2011, modificata con deliberazione n. 34 - 2830 del 07/11/2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2011/2015 nel quale, nell’ambito dell’Asse 3, viene riproposta la misura 3.1 denominata "Contratto di insediamento".
- con successiva deliberazione n. 30-4504 del 29.12.2016 si è disposta la proroga, in sanatoria, fino

al 31.12.2017 della validità del Programma pluriennale di intervento 2011/2015;

- con deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018, si è provveduto ad approvare il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020, che ripropone e rilancia lo strumento di tipo negoziale – Contratti di insediamento – con ulteriori risorse disponibili.

Richiamata la DGR n. 9 - 2018 del 05.08.2015 con la quale si stabiliva:

1. la chiusura dell'operatività dello strumento approvato con determinazione n. 189 del 19/07/2010 e successivamente modificato con determinazione n. 259 del 04/10/2010;
2. di approvare la nuova scheda generale di misura finalizzata a favorire l'atterraggio e lo sviluppo di investimenti da parte di imprese a controllo estero, con nuovi insediamenti o espansioni di stabilimenti produttivi, centri di ricerca e centri servizi che generino nuova occupazione qualificata, sostenendo progetti di ricerca e sviluppo o investimenti iniziali da realizzarsi presso la sede oggetto di intervento; tale scheda è stata predisposta conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (in GUUE L187 del 26 giugno 2014) entrato in vigore il 1° luglio 2014 e che sostituisce il Regolamento (CE) n. 800/2008;
3. la dotazione finanziaria iniziale della Misura 3.1 - Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese - pari a € 8.000.000,00 di risorse regionali;
4. di affidare la gestione della misura in essere a Finpiemonte S.p.a. (soggetto in house della Regione Piemonte) nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro.

Dato atto:

- della determinazione n. 993 del 23.12.2015 con la quale è stata approvata la scheda tecnica - Misura 3.1 "Contratto di insediamento" Sezione - Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese - L.R. 34/04 – Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 – Asse 3 (Internazionalizzazione), con la dotazione finanziaria indicata e dettagliata nella citata D.G.R. n. 9-2018 del 05.08.2015;

- della determinazione n. 640 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il contratto (rep. 76 del 13/02/2019) per l'affidamento a Finpiemonte delle attività funzionali di gestione per l'attuazione della misura "Contratto di insediamento" relative alle annualità 2015 – 2019;

Tenuto conto che Finpiemonte S.p.A. persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale. Finpiemonte S.p.A. può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché un sistema di contabilità analitica, ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

visti:

la D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e lo "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021 (Rep. n. 164/2021);

la delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all'elenco delle

Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A.;

la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;

la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte Spa (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)”, con cui la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.;

la D.D. n. 43 del 27/02/2018, con cui è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata.

Premesso inoltre che:

in data 23/03/2021 prot. n. CHC/AF/21-31693 Finpiemonte Spa ha trasmesso i Consuntivi per l’anno 2020 relativi alle attività affidate e/o in corso di affidamento, le Relazioni tecniche illustrative e i Bilanci annuali consuntivi della gestione finanziaria dei Fondi, e tra gli altri, l’affidamento a valere sul Fondo 288 – Misura 3.1 - Sezione “Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese, per un ammontare di € 33621,33 oltre Iva;

in data 27/04/2021 prot. 4561 la Direzione Scrivente, riscontra quanto comunicato con la sopraccitata nota del 23/03/2021 prot. n. CHC/AF/21-31693;

in data 13/09/2021 prot. n. CHC/AF/sb21–67635 Finpiemonte S.p.a. ha trasmesso a mezzo pec l’offerta economica per la Misura 3.1 “Contratto di insediamento - Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese - L.R. 34/04” per la gestione delle attività residuali, per un importo complessivo pari a euro 58.729,41 (48.138,86 oltre IVA), per attività svolte/da svolgere nel periodo 2021-2026, valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica.

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto, sino al 31/12/2023.

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto pari a euro 76.927,13 (oltre Iva 22%), garantisce la copertura dei costi per le attività - dalla data di scadenza contrattuale del contratto Rep. n. 76/2019 fino al 31/12/2023 - ed è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018.

L’Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

Dato atto che all’intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per

la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico CUP J11B21006590002

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A:
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/sb21-67635 del 13/09/2021, per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A" le attività di gestione residuali della Misura 3.1 "Contratti di Insediamento";
- approvare lo Schema di Contratto (di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alla Misura 3.1 "Contratto di insediamento";
- impegnare a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di € 93.851,10 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, come di seguito ripartita:
  - € 82.638,32 per gli oneri di gestione relativi all'attività svolta/da svolgere negli anni 2020-2021;
  - € 8.777,33 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2022;
  - € 2.435,45 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023

Ritenuto di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle eventuali attività successive al 31/12/2023;

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari 2021-2023;
  - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la L.R. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la L.R. n. 8 del 12 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

- la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 , n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizione in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie.";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16.2.2018;
- la D.G.R. 25 - 8178 del 20.12.2018 ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria della misura 3.1 Contratto di insediamento;
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";

*determina*

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte Spa a mezzo pec con nota prot. n.

CHC/AF/sb21-67635 del 13/092021, nei limiti previsti dall'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività funzionali alla gestione della Misura 3.1 "Contratti di insediamento";

- di dare atto che la remunerazione dei costi di gestione della Misura 3.1 "Contratto di insediamento" per un importo pari a euro 76.927,13 oltre Iva 22%, per attività svolte/da svolgere sino al 31/12/2023 trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 114826 "Spese di assistenza tecnica per il programma pluriennale per le attività produttive (L.R. 34/2004)" del bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
- di approvare lo schema di Contratto, Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle eventuali attività successive al 31/12/2023;
- di impegnare a favore di Finpiemonte Spa (codice beneficiario 12613) la somma complessiva di € 93.851,10 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, come di seguito dettagliata:
  - € 82.638,32, per gli oneri di gestione relativi all'attività svolta/da svolgere negli anni 2020-2021;
  - € 8.777,33, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2022;
  - € 2.435,45, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023
- di dare atto che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi di competenza 2021, 2022 e 2023;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Importo complessivo: € 76.927,13 oltre IVA 22% (per un importo complessivo di € 93.851,10 (IVA inclusa))

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01/01/2021.

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Referente:

Giorgio Smeriglio

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del  
sistema produttivo del territorio)  
Firmato digitalmente da Mario Gobello

Allegato

Allegato

Rep.-n.

**REGIONE PIEMONTE**

**“Contratto per l’affidamento” a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali di gestione della Misura 3.1 “Contratto d’insediamento” Attrazione di investimenti esteri in Piemonte – Grandi Imprese, nell’ambito del Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive 2018/2021. Misura 3.1 “Contratto d’insediamento” Attrazione di investimenti esteri in Piemonte di cui alla D.G.R. n. 9-2018 del 05.08.2015 e successiva D.G.R. n. 25 – 8178 del 20.12.2018. Fondo 288. CUP J11B21006590002**

TRA

**REGIONE PIEMONTE** - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, in persona del Dirigente pro tempore, Dr. Mario Gobello, nato a ..... il ....., domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, via Pisano 6, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

**FINPIEMONTE S.p.A.** – soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico pari a euro ....., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Dirigente delegato, Dott. ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio ....., in data



....., rep. ...., registrata a Torino in data

..... n. .... e giusta autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione del .....

di seguito, collettivamente, anche “le Parti”.

Premesso che

- con Legge regionale 26/07/2007 n. 17, avente come oggetto la riorganizzazione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, deputata a svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

- ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogico), “in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.lgs.175/2016 e s.m.i, e riceve l’affidamento diretto delle attività che costituiscono l’oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;

- ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54 - 2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte, in data 15/01/2021, hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) – a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato dal presente contratto;

- con delibera Anac n. 143 del 27/02/2019 la Regione Piemonte è stata

iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.P.A;

- con D.G.R. n. 9 - 2018 del 05.08.2015 la Giunta regionale:
  - ha approvato i contenuti generali della Misura 3.1 "Contratto d'insediamento" – Attrazione di investimenti esteri in Piemonte Grandi Imprese - della L.R. 34/2004";

- ha stabilito la dotazione finanziaria della Misura 3.1 "Contratto d'insediamento" – Attrazione di investimenti esteri in Piemonte Grandi Imprese - in Euro € 8.000.000,00 di risorse regionali;

- ha demandato alla Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale la predisposizione degli atti necessari ad assicurare che i contributi erogati si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell'art. 107 e 108 del TFUE, e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, mediante l'emanazione di un bando per la selezione delle domande;

- ha previsto che le funzioni attinenti alla gestione della Misura 3.1 "Contratto d'insediamento" – Attrazione di investimenti esteri in Piemonte Grandi Imprese, potranno essere affidate a Finpiemonte Spa nel rispetto di quanto previsto dalla vigente Convenzione Quadro;

- con D.D. n. 993 del 23/12/2015 e s.m.i. si è disposto, con riferimento alla Misura 3.1 "Contratto di insediamento". Attrazione di investimenti esteri in Piemonte – Grandi Imprese:

- l'approvazione del bando della Misura medesima;
- il contestuale rinvio ad un successivo provvedimento per la

contrattualizzazione a Finpiemonte delle attività di gestione e di controllo

delle risorse destinate all'attuazione della medesima Misura;

- con D.G.R. 25 – 8178 del 20.12.2018 la Giunta Regionale ha

incrementato di € 3.300.000,00 la dotazione finanziaria la misura 3.1 al fine

di dar seguito sia alla domanda di agevolazione presentata dalla società G.M.

Global Propulsion System S.r.l. in collaborazione con l'organismo di ricerca

Politecnico di Torino, sia alle azioni di interlocuzione in corso con il territorio

finalizzate alla presentazione di ulteriori domande di agevolazioni;

- con D.D. n. 640 del 27/12/2018 è stato approvato il contratto per

l'affidamento a Finpiemonte delle attività funzionali di gestione per

l'attuazione della misura "Contratto di insediamento" relative alle annualità

2015 – 2019 (contratto rep. n. 76/2019);

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della

metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa

agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016

e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di

comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità

a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in

regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte;

- con la D.D. n. 43/A10000 del 27/02/2018 il Segretario generale ha

adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per

la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti

a Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

- la riorganizzazione delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della

Giunta regionale, approvata con D.G.R. n. 11-1409 dell'11/05/2015, ha

istituito la Direzione denominata “Competitività del Sistema regionale”, nella quale è incardinato il Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, competente nella materia oggetto del presente contratto.

- Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura d’aiuto oggetto del presente contratto, oltre la data di scadenza del contratto precedentemente sottoscritto (rep. n. 76/2019);

- risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte per lo svolgimento delle attività che risultano ancora indispensabili per la gestione della misura d’aiuto;

- con il presente contratto le Parti ritengono di disciplinare i compiti di esecuzione che Finpiemonte S.p.A. dovrà svolgere per la gestione delle attività residuali di prosecuzione del contratto rep. n. 76/2019, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro. L' affidamento è adottato in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate nel successivo articolo 2 ed effettuate nel rispetto di quanto stabilito nel bando approvato con

D.D. n. 993 del 23.12.2015 (nel seguito Bando), concernenti le fasi di verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute dai beneficiari, di erogazione dei contributi e di revoca degli stessi.

2. Il Bando prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto, commisurati al combinato disposto del rispetto delle soglie di investimento e delle ricadute occupazionali generati al termine del programma d'investimento.

**Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte S.p.A.**

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte Spa le seguenti attività così come dettagliate nell'offerta economica presentata a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/sb21-67635 del 13/09/2021:

- a) Verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti “DURC” e pre-erogazione contributo ed allineamenti anagrafici;
- b) Esame proroghe e variazioni di progetto;
- c) Ricezione documentazione telematica, caricamento dati e archiviazione cartacei dei rendiconti;
- d) Esame delle dichiarazioni di spesa;
- e) Esame delle integrazioni;
- f) Sopralluogo propedeutico all'erogazione del 10% del saldo;
- g) Erogazione contributo;
- h) Monitoraggio Art. 5 bando;
- i) Controlli in Loco ex post;
- j) Adozioni degli atti di revoca;
- k) Adozioni degli atti di revoca di minor spesa;

l) Azioni di recupero degli indebiti, secondo le modalità previste all'articolo 18 della Convenzione Quadro;

m) Predisposizioni comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione di rendicontazione)/Monitoraggi;

n) Acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

o) Servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

p) Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

q) Predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione Quadro;

2. La Regione riconosce che Finpiemonte Spa ha effettuato, nel periodo che intercorre dalla data di scadenza del Contratto Rep. n. 76/2019 e sino alla data di sottoscrizione del presente contratto talune attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1. Pertanto, il presente contratto disciplina sia le attività effettuate nel periodo suindicato, sia quelle da effettuarsi, fino al 31.12.2023.

### **Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte**

1. La Regione svolge funzioni di controllo previste dal bando e dalla Convenzione quadro e dal presente contratto. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte Spa consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e

documenti relativi all'attuazione degli interventi.

2. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione e l'eventuale modificazione o integrazione del Bando, la definizione della dotazione finanziaria, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative del Bando.

#### **Art. 4 – Fondo – Risorse**

1. Alla data del 31/12/2020 le disponibilità liquide del Fondo 288, oggetto del presente contratto assommano a Euro 5.328.201,78.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 5 – Durata**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2023.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto, e mediante comunicazione a Finpiemonte Spa del relativo provvedimento regionale adottato.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando relativo al Fondo 288 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti

nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

#### **Art. 7 – Comitato di Valutazione**

1. Finpiemonte, così come previsto dal Bando, si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione, che fornisce parere vincolante, composto da funzionari della Regione Piemonte della Direzione sopra citata, di Finpiemonte e di esperti in materie economico-finanziarie e tecniche.

2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione Quadro.

#### **Art. 8 – Costi delle attività – Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica, richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 2 del presente contratto è convenuto tra le parti in euro 76.927,13 oltre Iva 22% (complessivi euro 93.851,10), come dettagliato nell'offerta economica pervenuta agli atti del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio (a mezzo pec con nota prot. n. CHC/AF/sb21-67635 del 13/09/2021).

3. La copertura del corrispettivo di cui al comma 2 è assicurata dalle



risorse a valere sull' Assistenza Tecnica del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2018/2021, con applicazione della disciplina sulle scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment" –previsto art. 1 del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50, convertito nella legge 21/06/2017 n. 96)

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento degli oneri di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'art. 26 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

#### **Art. 9 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in

oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 10 – Revoca del Contratto**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 11- Risoluzione del Contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause

dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e  
soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la  
risoluzione.

#### **Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta  
a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare  
in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito  
GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini  
dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del  
trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata  
a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando  
l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art.  
28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente  
contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati  
devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale  
parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la  
sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta  
definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta  
della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale  
n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 14 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 15 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il

contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

#### **Art. 16 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente *pro-tempore* del Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte

Il Dirigente delegato

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

#### **ALLEGATO 1.a**

**Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28**

**del Regolamento U.E. 2016/679.** Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività residuali di gestione della Misura 3.1 "Contratto di insediamento" - Sezione "Attrazione di investimenti in Piemonte – Grandi imprese, Fondo 288. L.R. 34/2004, cui il presente

documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonchè agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

## **1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale  
aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla  
concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di  
adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi  
contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto  
previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato  
del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali  
sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,
- estremi del documento di riconoscimento

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche



e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

**Banche dati di riferimento:**

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

**5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

**6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile

esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,

sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi

relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla

eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt.

35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure

tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine

di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di

cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire

il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del

Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero,

anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,

incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere

disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

## **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.